



A.L.I.S.

ASSOCIAZIONE LOGISTICA DELL'INTERMODALITÀ SOSTENIBILE

ALIS

Statuto

Versione Gennaio 2020

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci
del 21 gennaio 2020**

**ITALIA
IN MOVIMENTO**

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Roma la "Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile", in forma abbreviata A.L.I.S..

La A.L.I.S. è associazione libera, volontaria, con proprio ordinamento interno a base democratica e senza fini di lucro.

La A.L.I.S. ha delegazioni territoriali nelle località stabilite dal Consiglio.

SCOPI

Art. 2

La A.L.I.S. costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese che operano nei settori dei trasporti, della logistica e dei settori ad essi connessi che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa.

La A.L.I.S. si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ecosostenibile realizzando un sistema di *trailerizzazione* globale e sviluppando un sistema di monitoraggio finalizzato allo studio di soluzioni tecniche in grado di consentire riduzioni di CO2 nel quadro di una politica che valorizzi l'impegno delle aziende del settore;
- b) rappresentare e tutelare l'impresa legata al trasporto ed alla logistica italiana nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali.
- c) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare;
- d) informare e prestare assistenza agli associati su questioni normative, economiche e sociali che interessano il settore, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale: in particolare, in materia di sviluppo, di ambiente ed energia, di infrastrutture e logistica, di cultura di impresa, di mercato del lavoro e di formazione.

In aggiunta alle precedenti funzioni, all'interno del sistema associativo, ALIS:

1. esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema associativo e ne assicura la coerente attuazione;
2. verifica che i soci della A.L.I.S., per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza previsti dal presente Statuto;
3. opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema associativo e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;
4. assicura una adeguata rappresentanza dell'Associazione presso l'Unione europea e a livello internazionale.

La A.L.I.S. persegue i propri scopi in completa indipendenza, apartiticità e senza finalità di lucro.

E' peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

La A.L.I.S. potrà pertanto svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine.

CODICE ETICO

Art. 3

La A.L.I.S. ispira i propri comportamenti al Codice etico approvato dall'Assemblea Costituente, che recepisce nel proprio Statuto impegnando alla sua osservanza i propri associati.

TITOLO II: PRINCIPI DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE

L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

Art. 4

La A.L.I.S. è il livello nazionale del sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l'intero sistema è portatore. E' titolare esclusiva della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e del relativo logo "ALIS - Italia in Movimento".

Le Associazioni Territoriali rappresentano il livello decentrato del sistema e sono riconosciute in forza di specifica delibera del Consiglio, su proposta dei soci fondatori e dei soci effettivi, per esigenze di decentramento organizzativo e sono regolamentate in conformità al presente statuto.

Le Delegazioni Territoriali sono istituite, previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio, presso le sedi dei soci che ne fanno richiesta.

LE SEDI TERRITORIALI

Art. 5

Le Sedi Territoriali sono libere associazioni che associano le imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e e) dell'articolo 12 con sede od unità locali in un'Area Territoriale dell'Italia, così come individuata dal Consiglio.

La A.L.I.S. non ammette più di una Sede Territoriale per la medesima Area Territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio, la costituzione di Associazioni pluriterritoriali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più Aree Territoriali.

Il Consiglio valuta la conformità degli Statuti delle Sedi Territoriali, nonché delle eventuali successive modifiche statutarie, e ne delibera l'approvazione.

Le Associazioni Territoriali rappresentano la A.L.I.S. nel territorio di propria competenza in conformità alle linee di indirizzo emanate dal Consiglio.

Non è consentito agli organi associativi delle Sedi Territoriali, nell'esercizio delle loro funzioni ovvero quando l'argomento trattato riguarda specifiche attività istituzionali svolte dalla A.L.I.S., diffondere comunicati, né rilasciare dichiarazioni che non siano stati approvati e deliberati dal Consiglio di A.L.I.S..

Le Sedi Territoriali, in particolare:

- a. rappresentano e tutelano gli associati, entro i limiti delle deleghe di rappresentanza conferite dalla A.L.I.S., nell'ambito del territorio di propria competenza e nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
- b. promuovono lo sviluppo socio-economico delle imprese del territorio, riferendo alla A.L.I.S. le esigenze e le istanze provenienti dal Territorio;
- c. si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando, previo parere del Consiglio della A.L.I.S., funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative;
- d. possono stipulare contratti integrativi o accordi sindacali, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio della A.L.I.S. e quanto previsto dal presente Statuto;
- e. hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie e di bilancio e sono impegnate a perseguire la correttezza, l'equilibrio e la trasparenza della loro gestione economica e finanziaria nonché di quella delle Società da esse controllate o partecipate, a tal scopo adottando obbligatoriamente nei propri Statuti le norme relative stabilite dal presente Statuto;
- f. esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della A.L.I.S., che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

REQUISITI DI APPARTENENZA AL SISTEMA ASSOCIATIVO NAZIONALE

ART. 6

Possono essere riconosciute dalla A.L.I.S. come Sedi Territoriali aderenti al sistema associativo nazionale le associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma;
- b. disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema;
- c. svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio della A.L.I.S. e degli associati e obbligarsi a non aderire ad altri sistemi associativi e/o confederali concorrenti rispetto alla A.L.I.S.;
- d. garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione della A.L.I.S., in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
- e. accettare che la A.L.I.S. effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione degli elenchi dei soci e delle informazioni relative alle quote associative da questi versate, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema associativo.

Gli Statuti delle Sedi Territoriali prevedono:

1. l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema associativo A.L.I.S., di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei

deliberati degli Organi della A.L.I.S.;

2. valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;

3. l'esplicita e specifica individuazione di ambiti territoriali in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;

4. norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;

5. Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi corrispondenti a quelle previste dal presente Statuto;

6. il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi, nonché il versamento, da parte delle Sedi Territoriali, della contribuzione al sistema associativo nazionale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dalla A.L.I.S.;

7. Organi di controllo e di garanzia corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;

8. l'uso della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, l'uso del logo definito da "ALIS – Italia in movimento";

9. la presa d'atto che:

- la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di A.L.I.S.;

- la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a A.L.I.S. e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto;

- la A.L.I.S., per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti di cui al presente Statuto, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni;

10. la redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto da A.L.I.S., l'obbligo di inoltro annuale, alla stessa A.L.I.S., dei bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente Territoriale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all'approvazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;

11. l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

12. l'esplicita accettazione delle norme in materia nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione del presente Statuto.

Le domande di riconoscimento da parte di A.L.I.S. delle Sedi Territoriali sono

proposte dai Soci Fondatori o dai Soci Effettivi al Consiglio e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, oltre che da una relazione esplicativa dei motivi che rendono opportuno il decentramento organizzativo della A.L.I.S..

NOMINA DI UN DELEGATO

Art. 7

Il Presidente della A.L.I.S. può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso la Sede Territoriale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:

a. emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

1. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;

2. carenze organizzative e/o amministrative;

3. violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto della Sede Territoriale, nonché del Codice Etico che ne costituisce parte integrante;

4. mancato rispetto dei deliberati di Organi della A.L.I.S.;

b. appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.

Il Presidente della A.L.I.S. può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo della Sede Territoriale interessata.

La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente della Sede Territoriale, allegando il relativo provvedimento in copia.

Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello territoriale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale.

Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente della A.L.I.S..

Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

COMMISSARIAMENTO

Art. 8

Il Presidente della A.L.I.S. può nominare un Commissario nei seguenti casi:

a. qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'articolo precedente del presente Statuto;

b. qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

c. qualora la Sede Territoriale abbia aderito a sistemi associativi concorrenti alla A.L.I.S. senza previa autorizzazione da parte degli organi della A.L.I.S.;

d. qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettere a) e b), del

presente Statuto.

e. qualora ne sia fatta richiesta scritta dalla stessa Sede Territoriale interessata, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.

Il Presidente adotta il provvedimento di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.

La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente della Sede Territoriale interessata, allegando il provvedimento in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.

Con il commissariamento, gli Organi associativi della Sede Territoriale – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.

Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al superiore comma, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni.

In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri il Commissario, durante lo svolgimento della procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Sede Territoriale interessata.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 9

I soci che siano stati autorizzati dal Consiglio ad istituire una Delegazione Territoriale svolgono, con indipendenza di risorse economiche e nel rispetto del presente Statuto, funzioni informative e di consultazione sulle iniziative della A.L.I.S., promuovendo l'associazionismo in ambito locale.

Le Delegazioni Territoriali non hanno alcun potere di rappresentanza della A.L.I.S..

ALIS EUROPE

Art. 10

È costituita ALIS Europe che è un'articolazione interna dell'associazione e che persegue anche in ambito europeo gli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto. ALIS Europe dipende dal punto di vista organizzativo, amministrativo, economico e finanziario dalla A.L.I.S..

Per il fabbisogno di ALIS Europe il Consiglio può istituire annualmente uno specifico capitolo di spesa del bilancio e destinarvi le risorse che ritiene necessarie.

Il Presidente di ALIS convoca le riunioni di ALIS Europe a Bruxelles almeno tre volte all'anno.

Le riunioni e/o gli incontri organizzati da ALIS Europe si svolgeranno presso gli uffici di ALIS a Bruxelles, salvo diversa comunicazione.

ALIS Europe è composta da tutti i soci effettivi ed onorari aventi sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia e da tutti i soci fondatori, effettivi ed onorari anche aventi sede in Italia, che ne facciano espressa richiesta al Presidente motivandone il reale interesse.

ALIS Europe opera attraverso un dipartimento composto dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore e dai Coordinatori delle Commissioni Affari Europei e Trasporto internazionale.

Il Presidente relaziona periodicamente il Consiglio sulle attività svolte da ALIS Europe.

ALIS Europe può dotarsi di proprio marchio registrato così come di proprie caselle e-mail, canali social e/o sito web, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto e purché non in conflitto con la linea programmatica definita dagli organi statutari di ALIS.

TITOLO III: IL SISTEMA ASSOCIATIVO

SOCI FONDATORI

Art. 11

Alla A.L.I.S. aderiscono quali soci fondatori le imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica in Italia che hanno partecipato all'assemblea costituente e sottoscritto l'atto costitutivo.

SOCI EFFETTIVI

Art. 12

Alla A.L.I.S. aderiscono quali associati effettivi:

- a) imprese operanti nel settore del trasporto in Italia e in Europa;
- b) imprese operanti nei settori delle nuove tecnologie applicate alla gestione delle sinergie aziendali;
- c) imprese operanti nel settore della logistica in Italia e in Europa;
- d) imprese operanti nel settore dei servizi di consulenza finalizzati all'integrazione ed al supporto delle imprese operanti nei settori del trasporto e della logistica;
- e) consorzi e società consortili costituite esclusivamente tra imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti.

L'adesione si estende a tutte le imprese controllate dall'associato, che siano in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) b) c) o d).

SOCI SOSTENITORI

Art. 13

Alla A.L.I.S. aderiscono quali soci sostenitori le imprese in possesso dei requisiti di alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo precedente che contribuiscono all'associazione con una quota annuale in misura ridotta rispetto a quella prevista dal Regolamento per i soci fondatori e per gli associati effettivi.

SOCI ONORARI

Art. 14

Alla A.L.I.S. possono aderire quali soci onorari istituzioni, autorità ed enti anche di diritto pubblico.

ENTI ED ORGANISMI COLLEGATI DIVERSI DALLE SOCIETA'

Art. 15

Sono enti ed organismi collegati alla A.L.I.S. quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali la A.L.I.S. soltanto partecipi.

Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti del sistema associativo A.L.I.S. nei propri Organi associativi.

OBBLIGHI

Art. 16

L'adesione alla A.L.I.S. comporta l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi ed obbliga gli associati ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Ciascun associato, ad esclusione dei soci onorari, è obbligato al versamento dei contributi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di contribuzione approvato dall'Assemblea e nell'ammontare stabilito dal Consiglio.

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- esclusione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

AMMISSIONE – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 17

L'adesione a A.L.I.S. decorre dal giorno dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio.

L'adesione ha la durata minima di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, con e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno sociale successivo.

E' fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 19.

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

Art. 18

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, previo esame da parte del Consiglio e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- b) per recesso ai sensi dell'art. 19;
- c) per esclusione ai sensi dell'art. 20;
- d) per fallimento dichiarato, risultante da documentazione formale;

I Soci dimissionari, decaduti o esclusi non hanno diritto al voto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno della A.L.I.S., nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare la rinuncia a tali incarichi.

RECESSO

Art. 19

Il recesso dalla A.L.I.S. è comunicato e trasmesso al Presidente della A.L.I.S. a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione e diventa efficace, nei confronti della A.L.I.S. e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Presidente della A.L.I.S..

Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della A.L.I.S..

ESCLUSIONE

Art. 20

L'esclusione dalla A.L.I.S. è deliberata dal Consiglio.

La proposta è comunicata per iscritto a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione al socio interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio interessato può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera di esclusione è comunicata al socio interessato a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione entro 7 giorni dalla sua adozione. Tale delibera diviene efficace dalla data della predetta comunicazione.

Ricevuta la comunicazione della delibera del Consiglio di cui al precedente comma 3, il socio escluso, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, può chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia nel termine dei successivi 30 giorni.

L'esclusione dalla A.L.I.S. è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

- a. il mancato pagamento dei contributi associativi, pregressi e/o in corso, o la mancata estinzione di debiti di qualsivoglia natura nei confronti della A.L.I.S., malgrado formale sollecito comunicato in forma scritta;
- b. la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi della A.L.I.S.;
- c. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto.

L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della A.L.I.S..

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 21

Sono organi della A.L.I.S.:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) le Commissioni;
- f) il Comitato di Presidenza;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori;

Per essere ammessi o eletti negli organi dell'associazione gli associati debbono trovarsi in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'eleggibilità agli organi associativi è riservata ai rappresentanti dei soci fondatori ed effettivi che siano investiti di una effettiva responsabilità d'impresa in quanto titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali, dirigenti e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettati del codice etico. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli organi dell'associazione.

E' fatta salva la facoltà di eleggere nelle Commissioni di cui al punto e) rappresentanti degli associati, muniti di elevata qualifica dirigenziale ed ampio mandato di voto sulle materie di competenza delle Commissioni.

E' fatta salva altresì la facoltà di eleggere negli organi di cui ai punti g) e h) personalità esterne agli associati.

ASSEMBLEA

Art. 22

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci Fondatori e dei Soci Effettivi.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio oppure ne facciano richiesta scritta al Presidente tanti associati da rappresentare un quarto dei voti, con indicazione degli argomenti da trattare.

All'Assemblea Generale dei soci possono partecipare anche i soci onorari ed i soci sostenitori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione recante l'ordine del giorno; nei casi urgenti il termine può essere abbreviato, ma comunque non potrà essere inferiore a cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve precisare anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che può essere anche stabilita nella stessa giornata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, il Segretario Generale.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Art. 23

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti associati da rappresentare più della metà del numero globale dei voti determinato ai sensi dell'art. 24.

In seconda convocazione il limite di cui al comma precedente è abbassato ad un terzo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, ma nessun associato può essere munito di più di una delega.

VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 24

Ogni associato avrà diritto ad un numero di voti uniformi pari a 10 (dieci).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

E' necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati per le deliberazioni riferentesi a:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) Regolamento di contribuzione;
- c) scioglimento della A.L.I.S..

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto ad eccezione di quella relativa all'elezione del Presidente.

Per l'elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i due terzi dei seggi da ricoprire.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 25

L'Assemblea:

- 1) elegge il Presidente approvandone gli indirizzi generali di attività e l'articolazione del programma, nonché delle deleghe che egli intende attribuire, anche tenuto conto della rappresentanza delle diverse componenti associative e dell'organizzazione associativa;
- 2) si esprime sulla politica generale della A.L.I.S. deliberando sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo presentati dal Consiglio nonché sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- 3) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio ed elegge i componenti del Consiglio stesso, i Proibiviri, i Revisori e i Revisori dei Conti;
- 4) delibera in materia di modifiche allo Statuto, di Regolamento di contribuzione nonché di scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO

Art. 26

Il Consiglio è composto da un numero massimo di sessanta Consiglieri compreso il Presidente e del Consiglio fanno parte in ogni caso:

- 1) tutti i rappresentanti delle imprese fondatrici;
- 2) tutti i soci effettivi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica la durata di un mandato del Presidente; qualora nel corso del mandato si rendessero vacanti dei seggi elettivi, essi sono coperti dai primi dei non eletti, in ordine anzitutto di numero delle preferenze riportate e quindi di età, ovvero, a scelta del Consiglio, per cooptazione.

I membri subentrati restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il componente del Consiglio che per due volte consecutive senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni è considerato dimissionario e il Presidente avvia le azioni conseguenti.

In caso di anticipata cessazione del Presidente della A.L.I.S. dal suo incarico per ogni motivo diverso dalla scadenza, l'intero Consiglio decade nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 4.

CONVOCAZIONE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 27

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di ciascuno dei consiglieri.

La convocazione viene normalmente fatta, a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione, con preavviso di almeno sette giorni; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino al minimo di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio.

In occasione delle riunioni del Consiglio, gli intervenuti sottoscrivono il foglio delle presenze.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio.

Il Presidente può estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio a soggetti non membri del Consiglio in relazione al contributo che essi possano di volta in volta dare per gli argomenti da trattare.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 28

Il Consiglio:

- a) ha l'amministrazione straordinaria dell'Associazione e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente;
- b) determina le linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali;
- c) propone all'Assemblea il Presidente;
- d) nomina i Coordinatori delle Commissioni;
- e) nomina i membri delle Commissioni, su proposta dei Coordinatori delle Commissioni stesse;
- f) nomina, tra i dipendenti dell'Associazione, i segretari delle Commissioni;
- g) approva il bilancio annuale di previsione e redige la proposta di bilancio consuntivo e di relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea il Regolamento di contribuzione di cui all'art. 16, comma 2;
- i) delibera in merito alla nomina del Commissario;
- j) stabilisce la misura dei contributi sociali;
- k) decide in merito alle adesioni ed esamina le dimissioni degli associati;
- l) può convocare l'Assemblea;
- m) adotta i regolamenti attuativi dello Statuto;
- n) esamina questioni inerenti la Perdita della condizione di associato;
- o) nomina e revoca il Direttore Generale ed il Vice Direttore;
- p) può nominare, su proposta del Presidente, comitati tecnici o gruppi di lavoro per questioni specifiche;
- q) designa o nomina rappresentanti della A.L.I.S. in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza associativa;
- r) elegge al suo interno il Tesoriere su proposta del Consiglio;
- s) delinea le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- t) delinea le direttive generali per il Consiglio per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea;
- u) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche allo Statuto;
- v) delibera in merito al decentramento territoriale ed in relazione alla suddivisione territoriale dell'area nazionale;
- w) delibera in merito al riconoscimento delle Sedi Territoriali;
- x) autorizza l'istituzione delle Delegazioni Territoriali;
- y) valuta la conformità e delibera, in via preventiva, l'approvazione dei comunicati stampa ufficiali elaborati dagli organi delle Sedi Territoriali;
- z) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio dallo Statuto.

PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio e secondo le modalità del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni e, a scadenza, può essere rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni.

Un ulteriore mandato è ammesso solo dopo un intervallo di tempo almeno pari a otto anni.

In caso di vacanza del Presidente, il rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età assume le funzioni di Presidente *pro-tempore*, convoca entro tre mesi l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio, che procederà alla scelta del nuovo Presidente da proporre all'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal rappresentante delle imprese fondatrici più anziano di età.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 30

Ai fini dell'elezione l'Assemblea elegge il Presidente su proposta del Consiglio, secondo quanto previsto all'art. 25.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Art. 31

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della A.L.I.S. di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dà impulso all'attività dell'Associazione formulando proposte agli organi collegiali, provvede all'attuazione delle direttive del Consiglio, propone al Consiglio la nomina o la revoca del Direttore Generale e sovrintende alla sua attività, assume i dirigenti e risolve il loro rapporto di lavoro.

Il Presidente adotta i provvedimenti di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto.

Il Presidente nomina il Segretario Generale e ne stabilisce le competenze.

Propone al Consiglio la nomina dei Coordinatori delle Commissioni.

Può in caso di motivata urgenza, esercitare i poteri del Consiglio riferendo a questi organi nella prima riunione successiva.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 32

Il Segretario Generale è eletto dal Presidente della A.L.I.S. e lo supporta nel coordinamento delle attività ad esso attribuite dal Consiglio e dal presente Statuto.

Il Segretario Generale contribuisce a sviluppare l'attività organizzativa dell'associazione su mandato del Presidente.

Al Segretario Generale possono essere conferite deleghe per il coordinamento e l'esecuzione di specifiche attività oltre che incarichi per lo studio di specifici progetti e/o argomenti di interesse associativo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e coadiuva il Direttore Generale nelle funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Segretario Generale dura in carica la durata di un mandato del Presidente e, alla scadenza, può essere rieletto.

COMMISSIONI

Art. 33

Il Consiglio, dopo la sua elezione, istituisce le seguenti Commissioni tecniche, nominandone i loro Coordinatori e i segretari:

- a) Affari Europei,
- b) Ambiente e *Energy Saving*,
- c) CCNL,
- d) Formazione,
- e) Innovazione e Nuove Tecnologie,

- f) Intermodalità Ferroviaria,
- g) Intermodalità Marittima e Autostrade del Mare,
- h) Porti e Infrastrutture,
- i) Ricerca, Sviluppo e Start-up,
- j) Trasporto a Temperatura Controllata,
- k) Trasporto Internazionale,
- l) Trasporto Liquidi Alimentari e non,
- m) Trasporto Merci Pericolose, Rifiuti e Trasporti Eccezionali.

I Coordinatori delle Commissioni sono nominati tra i soci fondatori e i soci effettivi su proposta del Presidente della A.L.I.S.. Ciascun coordinatore può, previa autorizzazione del Presidente, delegare ad altro membro, nominato Vice Coordinatore, le funzioni di rappresentanza interna della Commissione stessa.

L'Assemblea può deliberare, con le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie, di aumentare o diminuire il numero delle Commissioni nonché, su proposta del Consiglio, di modificarne le competenze od eventualmente di dichiararne la cessazione.

Le Commissioni sono composte fino ad un massimo di venti membri, compreso il Coordinatore.

I membri delle Commissioni sono nominati, anche al di fuori del Consiglio, su proposta dei rispettivi Coordinatori di Commissione.

Il componente della Commissione che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, decade automaticamente dalla carica.

I segretari delle Commissioni sono eletti tra il personale dipendente dell'Associazione e, nell'ambito delle proprie mansioni, coadiuvano i Coordinatori nell'esecuzione delle attività che gli competono. Ai segretari delle Commissioni non spettano compensi e/o retribuzioni aggiuntive per l'esercizio della carica.

Le Commissioni sono organi tecnici privi di rappresentanza esterna dell'Associazione che hanno poteri propositivi negli ambiti di competenza e secondo le procedure definite dal Consiglio con apposito Regolamento disciplinare. Il Consiglio può loro delegare l'approfondimento e la definizione di questioni specifiche, determinando limiti e criteri del mandato.

Le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti, salva differente determinazione disposta nel mandato di cui al precedente comma.

Ciascuna Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro formati anche da rappresentanti degli associati esterni alla Commissione e può utilizzare gruppi tecnici di appoggio costituiti da funzionari e consulenti.

Gli elaborati delle Commissioni, unitamente alla copia della delibera di approvazione da parte della Commissione, sono trasmessi dal Coordinatore al Presidente, il quale provvede ad inserire all'ordine del giorno della convocazione del primo Consiglio successivo l'adozione di delibere in merito all'approvazione degli elaborati della Commissione e delle modalità di comunicazione e di pubblicazione.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 34

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore, dai Coordinatori delle commissioni e dal Segretario Generale.

Il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza a uno o più componenti del Consiglio Direttivo ai quali siano stati conferiti specifici incarichi.

Il Comitato di Presidenza:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue competenze;
- definisce le linee guida strategiche e programmatiche dell'Associazione;
- coordina l'attività di preparazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o tre dei suoi componenti lo richiedano per iscritto proponendone concordemente l'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza o di video conferenza.

Il Segretario Generale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario stesso.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire tre Probiviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica cinque anni.

L'elezione di cui al comma precedente deve aver luogo in anno differente da quello della elezione del Presidente.

Sono deferite ai Probiviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e le eventuali irregolarità eccepites nelle procedure elettive.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa desumibili dal Codice Etico; nei casi di controversie, se le parti lo richiedono o se i Probiviri lo ritengano più congruo alla fattispecie, le decisioni potranno conformarsi anche a criteri di equità.

Il Collegio dei Probiviri può assistere alle riunioni del Consiglio.

Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 36

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nel corso della stessa votazione l'Assemblea designa il Presidente del Collegio.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all'Assemblea. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Revisori effettivi, i membri supplenti subentreranno a quelli mancanti.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale esterno o da una società di revisori iscritti nel registro istituito presso il MEF; la sua relazione è rappresentata all'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 43. La nomina del revisore Legale è demandata all'Assemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, la quale ne stabilisce la durata in carica e la retribuzione.

TESORIERE

Art. 37

Il Tesoriere, nominato al suo interno dal Consiglio, collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e sovrintende al movimento finanziario della A.L.I.S., in attuazione delle delibere del Consiglio.

DIRETTORE GENERALE

Art. 38

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esecuzione dell'attività della A.L.I.S..

E' responsabile del funzionamento della struttura della A.L.I.S. e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola.

Ha i poteri di ordinaria amministrazione conferiti mediante procura notarile dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Prepara il Bilancio preventivo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Consiglio l'articolazione della struttura associativa ed al Presidente l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale amministrativo, propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e propone al Consiglio la nomina del Vice Direttore.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio, curando in tale veste la redazione e la custodia dei verbali.

VICE DIRETTORE

Art. 39

Il Vice Direttore Generale è eletto tra il personale dipendente dell'Associazione e coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività che gli competono.

Può sostituire il Direttore nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

Al Vice Direttore non spettano compensi e/o retribuzioni aggiuntive per l'esercizio della carica.

CENTRO STUDI ALIS

Art. 40

Il Centro Studi ALIS (CSA) è un'articolazione interna di ALIS che svolge attività di studio, ricerca e indagine, analisi ed elaborazione, avente ad oggetto dati ed informazioni di natura tecnica, economica e statistica a supporto dell'Associazione, onde agevolare il perseguimento degli scopi associativi previsti dall'art. 2 del presente Statuto.

Il CSA, munito di autonomia funzionale, opera nell'ambito dell'Associazione. Il Consiglio direttivo mette a disposizione del CSA le risorse umane ed economico-finanziarie necessarie al suo funzionamento allocando specifico capitolo di spesa nel bilancio preventivo.

Il CSA si avvale di un Comitato Scientifico composto da nominativi scelti dal Comitato di Presidenza tra personalità riconosciute nell'ambito della ricerca scientifica, della cultura, delle imprese, delle professioni e della vita pubblica, in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza.

Il CSA può richiedere al Comitato Scientifico di fornire pareri e consulenze tecnico-

professionali, di proporre iniziative ed attività, di incentivare partnership con Atenei ed altri enti di formazione e ricerca.

Ai componenti del Comitato Scientifico non spettano compensi e/o retribuzioni per l'esercizio della carica, salvo l'eventuale rimborso delle spese anticipate nell'ambito delle attività ad essi delegate.

Dal punto di vista organizzativo, il CSA si dota di un Regolamento Interno per la definizione degli aspetti legati al proprio funzionamento.

TITOLO V: RISORSE DEL SISTEMA

ANNO SOCIALE

Art. 41

L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 42

Per ciascun anno sociale viene compilato il bilancio di previsione costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 43

Per ciascun anno sociale è redatto un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi.

Esso è posto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla Relazione del Consiglio, a quella del Collegio dei Revisori e a quella del revisore dei conti.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto.

TITOLO VI: NORME FINALI E DI RINVIO

MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE E SCIoglimento DELLA A.L.I.S.

Art. 44

Le modifiche allo Statuto, al Regolamento di contribuzione e lo scioglimento della A.L.I.S. sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti al complesso degli associati.

Agli associati che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo e-mail PEC su PEC ovvero e-mail ordinaria con prova ordinaria di ricezione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento della A.L.I.S. ogni incombenza relativa alla liquidazione verrà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi

dall'Assemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione delle consistenze associative.

L'eventuale attività risultante dalla liquidazione di cui al precedente comma può essere devoluta solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

NORME DI RINVIO

Art. 45

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

NORMA FINALE

Art. 46

In via straordinaria, quando in corso di mandato si verifichi l'ingresso nella Associazione di imprese o gruppi di imprese di notevole rilevanza, gli organi associativi possono essere ampliati anche parzialmente su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio.

